

## **Regolamento interno del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali**

In applicazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena e del Regolamento sulla composizione ed elezione degli organi dei Dipartimenti è emerso il seguente Regolamento interno per il funzionamento del Dipartimento di "Studi Aziendali e Sociali".

### **Art. 1**

#### Finalità e struttura organizzativa

Il Dipartimento di "Studi aziendali e sociali" promuove e coordina l'attività di ricerca e concorre all'attività didattica nelle seguenti aree:

- 1) economico-aziendale;
- 2) demografica - statistica - matematica;
- 3) linguistica.

E' articolato nelle seguenti sezioni:

- Laboratorio di Amministrazione e Controllo Aziendale;
- Popolazione, Ambiente e Metodi Matematico-Statistici;
- Lingue e Culture Straniere;
- Mercati Finanziari;
- Management e Finanza.

Ogni Sezione è funzionale a specifici progetti di ricerca o didattici che caratterizzano l'attività del Dipartimento stesso.

Le Sezioni non avranno autonomia amministrativa né di governo propri, funzioni che sono di pertinenza del Dipartimento, ma fruiranno di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base di un motivato preventivo.

### **Art. 2**

#### Organi

Sono organi necessari al Dipartimento:

- Il Direttore
- Il Consiglio.

### **Art. 3**

#### Il Direttore

Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 - 2° comma dello Statuto di questa Università.

E' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma dall'art. 31 dello Statuto di questa Università; dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata un'interruzione temporale di un mandato.

Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per lo scorcio del triennio. Accademico. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento si verifichino nell'ultimo anno accademico del mandato, si procede a nuove elezioni per lo scorcio dell'anno accademico e per l'intero triennio successivo.

#### **Art. 4** Il Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30 - 1° comma dello Statuto di questa Università.

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- i docenti afferenti al Dipartimento;
- una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento costituito da:

- 1 rappresentante se gli aventi diritto siano fino a 5;
- 2 rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 fino a 10;
- 3 rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10.

L'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento;

- una rappresentanza dei Dottorandi costituita da:

- 1 rappresentante se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5;
- 2 rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 fino a 10;
- 3 rappresentati se gli aventi diritto siano oltre 10.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai Dottorandi che all'atto dell'iscrizione abbiano optato per il Dipartimento ai sensi dell'art.12 comma 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.

- una rappresentanza degli Assegnisti di ricerca costituita da:

1 rappresentante se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5;

2 rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 fino a 10;

3 rappresentati se gli aventi diritto siano oltre 10.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di Assegno di Ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento.

Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

In caso di cessazione di uno o più membri delle rappresentanze si fa luogo ad elezioni suppletive.

Le richieste di afferenza al Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza che esprimono i relativi pareri con il consenso della maggioranza assoluta di rispettivi componenti. Il parere deve essere reso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum il Senato accademico potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro 60 giorni dalla data della richiesta. L'opzione impegna gli interessati per almeno tre anni.

## **Art. 5**

### **Funzionamento degli Organi**

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto di questa Università.

Il Segretario amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.

## **Art. 6**

### **Organizzazione e funzionamento delle Sezioni, delle strutture scientifico-didattiche e degli uffici dipartimentali**

In attuazione dell'art. 6 del Regolamento sulla composizione ed elezione degli organi dei Dipartimenti, possono assumere le funzioni di

Coordinatori di Sezione i docenti di prima e seconda fascia. Essi vengono eletti a maggioranza semplice dai docenti che afferiscono alla Sezione, per la stessa durata del Direttore, con la possibilità di essere nominati consecutivamente per più di una volta.

L'organizzazione degli uffici e delle strutture del Dipartimento è regolata dalle norme di funzionamento ed attuative del presente regolamento, approvate dal Consiglio di Dipartimento ed emanate con ordine di servizio del Direttore del Dipartimento.

Il funzionamento del laboratorio linguistico, della sala computers ed eventuali altre strutture di supporto legate alle attività del Dipartimento viene definito con un regolamento a parte

#### **Art. 7** Disciplina gestionale

1. Ad ogni Dipartimento è attribuita una dotazione finanziaria annua.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse complessive destinate alla dotazione dei Dipartimenti, provvede, su parere del Senato Accademico, alla distribuzione delle risorse sulla base dei seguenti criteri:
  - a. una quota, pari al 33% delle risorse, suddivisa in relazione al rapporto tra risorse proprie e risorse derivate dei singoli Dipartimenti, risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato;
  - b. una quota, pari al 33% delle risorse, da distribuire in base al numero dei docenti afferenti al Dipartimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - c. una terza quota, pari al 34% del fondo, da assegnare sulla base di una valutazione della qualità dell'attività scientifica.
3. Alla dotazione ordinaria si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento ed i proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuati per conto terzi.

#### **Art. 8** Disattivazione

1. La disattivazione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti circostanze:
  - a. Il numero dei docenti afferenti, scenda sotto il numero minimo consentito per la costituzione.
  - b. Vengano meno le motivazioni della convergenza dei settori scientifico disciplinari;
  - c. Si verificano condizioni che impediscano il buon funzionamento degli organi di Dipartimento. In tal caso, prima della disattivazione, il Rettore può nominare un commissario ad acta.
2. Il Senato Accademico delibera la disattivazione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione ai punti a) b) c) del comma 1. In riferimento ai

soli punti b) e c) è necessario acquisire preventivamente i pareri del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

**Art. 9**  
Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto di questa Università, dal Regolamento delle Strutture Scientifiche, nonché le altre disposizioni generali deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.

*Modificato ed approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2010.*